

	C O N T R A T T O	
	per l'affidamento dei lavori di rifunionalizzazione con miglioramento	
	sismico ed efficientamento energetico del complesso demaniale	
	denominato "Rocca Costanza" per insediamento Archivio di Stato e del	
	"Museo della Fondazione Dario Fo e Franca Rame" – primo stralcio	
	funzionale costituito dagli interventi minimi necessari per rendere	
	visitabile porzione del bene in tempo utile per gli eventi connessi a	
	"Pesaro Capitale Italiana della Cultura -2024" – PSD0003	
	CIG: xxxxxxxxxxxx - CUP: E78C22001250001 – Codice Commessa:	
	T R A	
	AGENZIA DEL DEMANIO, DIREZIONE REGIONALE MARCHE,	
	con sede in Ancona, via Caduti del Lavoro, 40 (C.A.P. 60128) , C.F.	
	06340981007, con indirizzo di posta elettronica certificata	
	dre_Marche@pce.agenziademanio.it, nella persona del Direttore della	
	Direzione Regionale Marche, Dott. Cristian Torretta, nato a Rho (MI), in	
	data 01/02/1973, C.F: TRRCST73B01H264P, in virtù e nei limiti dei poteri	
	attribuiti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal	
	Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021 e approvato dal Ministero	
	dell'Economia e delle Finanze in data 26 novembre 2021 e pubblicato nella	
	Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Agenzia del	
	Demanio in data 17 dicembre 2021, nonché in virtù dei poteri attribuiti dal	
	Direttore dell'Agenzia con Determinazione n. 98 del 17.12.2021 prot. n.	
	2021/22401/DIR e n. 106 del 14/07/2023 Prot. n. 2023/17478/DIR;, presenti	
	agli atti della Direzione Regionale Marche dell'Agenzia del Demanio (di	
	seguito, per brevità, il "Committente" o la "Stazione Appaltante" oppure	

	l'“ Agenzia ”) - da una parte	
	E	
	La soc. XXXXXXXXX., partita IVA XXXXXXX, con sede in XXXXX V in	
	persona del legale rappresentante pro-tempore sig._____, nato a _____, C.F.	
	XXXXXXXX (di seguito, per brevità, anche l'“ Appaltatore ” o l'“ Operatore	
	Economico ” oppure la “ Società ”) - dall'altra parte	
	(l'Agenzia e l'Appaltatore, tutti e due congiuntamente, le “ Parti ”)	
	Premesso che:	
	- con nota prot. n. 2022/8850/DRM in data 26/10/2022 è stato nominato	
	Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto l'arch.	
	Mario Russo;	
	- con atto n. 2024/197/DRM-REG.ATTI del 03/05/2024, è stato approvato il	
	progetto esecutivo dei lavori;	
	- con determina prot. 2024/xxxxx/DRM-REG.ATTI in data xx/xx/2024,	
	l'Agenzia del Demanio ha indetto una procedura negoziata senza bando di	
	cui all'art. 50 comma 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023 per l'affidamento, tramite	
	RdO su MePA, dei lavori di rifunzionalizzazione con miglioramento	
	sismico ed efficientamento energetico del complesso demaniale denominato	
	“Rocca Costanza” per insediamento Archivio di Stato e del “Museo della	
	Fondazione Dario Fo e Franca Rame” – primo stralcio funzionale costituito	
	dagli interventi minimi necessari per rendere visitabile porzione del bene in	
	tempo utile per gli eventi connessi a “Pesaro Capitale Italiana della Cultura	
	2024”;	
	- l'importo a base di gara è stato determinato in € 178.122,09 (euro	
	centosettantottomilacentoveventidue/09) al netto dell'IVA di legge, ed è	

	costituito dalla somma dei seguenti importi:	
	- € 175.156,07 (euro centosettancinquemilacentocinquantasei/07)	
	quale importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso, di cui € 57.408,12	
	quale importo per i costi della manodopera come individuati dalla stazione	
	appaltante;	
	- € 2.966,02 (euro duemilanovecentosessantasei/02) per oneri della	
	sicurezza non soggetti a ribasso;	
	- il criterio di aggiudicazione prescelto per la procedura in oggetto è stato	
	quello del prezzo più basso di cui all'art. 50, comma 4, del d.lgs. n.	
	36/2023;	
	- con Determinazione prot. n. 2024/XXX/DRM-REG.ATTI del	
	XX/XX/2024, l'appalto dei lavori in oggetto veniva aggiudicato	
	all'o.e. _____, partita IVA _____, con sede a _____;	
	- l'appalto è stato aggiudicato al predetto o.e. per l'importo di	
	€ XXXXXXXX (Euro _____/XX, al netto di IVA ed oneri	
	previdenziali, di cui € XXXX per costi per la sicurezza non soggetti a	
	ribasso, ed € XXXXX (Euro _____/XX) per costi della manodopera, in	
	ragione del ribasso offerto in sede di gara (XX,XX%);	
	- risultano essere stati verificati dal RUP i requisiti speciali e quelli di	
	carattere generale come da nota prot. n. 2024/XXX/DRM-REG.ATTI del	
	XX/XX/2024;	
	- l'Operatore Economico dichiara di aver esaminato gli elaborati	
	progettuali posti a base di gara, di ben conoscere le condizioni dei luoghi,	
	della viabilità d'accesso e per verificare tutte le circostanze generali e	
	particolari suscettibili di influire sulle condizioni contrattuali,	

	sull'esecuzione dei lavori, sulla determinazione dei prezzi e di aver	
	giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i	
	prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il	
	ribasso offerto;	
	- (eventuale) l'Aggiudicatario ha dichiarato nella documentazione di	
	partecipazione alla gara di volersi avvalere del subappalto;	
	- l'operatore economico ha presentato il Patto di Integrità con cui si è	
	obbligato in fase di selezione e di esecuzione degli interventi	
	commissionabili, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà,	
	trasparenza e correttezza;	
	- a garanzia degli obblighi nascenti dal presente contratto, l'Appaltatore ha	
	prodotto i seguenti documenti che vengono custoditi presso la sede	
	dell'Agenzia e, sebbene non materialmente allegati, fanno parte integrante e	
	sostanziale del presente contratto:	
	a) Garanzia definitiva n. XXXX emessa da XXXX il XX/XX/2024 per	
	l'importo di € XXXXX intestata all'Agenzia del Demanio – Direzione	
	Regionale Marche, ai sensi dell'art. 106 del Codice;	
	b) Polizza assicurativa per danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del	
	danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere ai	
	sensi dell'art. 117, comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., n. xxxx	
	rilasciata da xxxx il XX/XX/2023X con scadenza il ____ per un massimale	
	pari ad € X.000.000,00;	
	- l'intervento è finanziato con le risorse stanziare quota parte dall'Agenzia	
	del Demanio (€ 3.600.000 per la porzione da destinare all'Archivio di Stato	
	a valere sul pertinente capitolo di spesa (7759)) e quota parte dal Ministero	

	della Cultura (€ 1.400.000 per la parte da destinare all'Archivio di Stato ed	
	€ 2.350.000 per la parte da destinare al Museo della Fondazione Fo-Rame),	
	per complessivi euro 7.350.000;	
	- l'operatore economico ha sottoscritto il patto di Integrità con cui si è	
	obbligato in fase di selezione e di esecuzione degli interventi	
	commissionabili, ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà,	
	trasparenza e correttezza;	
	TUTTO CIÒ PREMESSO	
	le Parti, come sopra qualificate, autorizzate e rappresentate, convengono e	
	stipulano quanto segue:	
	Art. 1 – Premesse, Allegati e Definizioni	
	1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente	
	contratto, e, unitamente a tutti gli atti ed i documenti di gara, canone	
	ermeneutico per l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto,	
	ovvero per la determinazione della volontà delle parti, e si intendono	
	espressamente accettate dalle stesse.	
	2. L'Appaltatore accetta, obbligandosi ad eseguirle a perfetta regola d'arte,	
	tutte le opere e provviste specificate nei documenti indicati nel Capitolato	
	Speciale d'Appalto (nel seguito CSA), allegato al presente contratto per	
	costituirne parte integrante e sostanziale insieme ai seguenti elaborati che si	
	intendono altresì parte integrante del Contratto, ancorché non materialmente	
	uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione appaltante:	
	a) il progetto esecutivo;	
	b) offerta economica presentata dall'Appaltatore;	
	c) l'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico estimativo;	

d) il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del	
Decreto n. 81 del2008;	
e) il Piano Operativo di Sicurezza di cui, all'articolo 89, comma 1, lettera h),	
del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso	
decreto;	
f) il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto ministeriale 19	
aprile 2000,n. 145;	
g) il Capitolato Speciale d'appalto compresi gli allegati;	
h) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo;	
i) il cronoprogramma.	
j) Patto di integrità;	
k) Scheda Fornitore;	
l) Polizze.	
3. Ai fini del presente contratto, alle espressioni ed ai termini sottoindicati	
viene attribuito il seguente significato:	
Agenzia o Stazione Appaltante: Agenzia del Demanio;	
Appaltatore: l'Operatore Economico affidatario dei lavori oggetto del	
presente affidamento;	
Contratto: è il presente contratto, sottoscritto dall'Agenzia con l'Operatore	
Economico, per effetto del quale quest'ultimo si obbliga a prestare in favore	
della Stazione Appaltante le prestazioni in esso contenute.	
Art. 2 - Oggetto del contratto	
1. La Stazione appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva	
alcuna, l'appalto relativo ai lavori di rifunzionalizzazione con	
miglioramento sismico ed efficientamento energetico del complesso	

	demaniale denominato “Rocca Costanza” per insediamento Archivio di Stato e del “Museo della Fondazione Dario Fo e Franca Rame” – primo stralcio funzionale costituito dagli interventi minimi necessari per rendere visitabile porzione del bene in tempo utile per gli eventi connessi a “Pesaro Capitale Italiana della Cultura -2024” – PSD0003.	
	2. Le suddette attività dovranno essere svolte sotto l’osservanza piena e incondizionata delle clausole, prescrizioni, condizioni ed indicazioni contenute nel progetto esecutivo, nel capitolato speciale d’appalto con i relativi allegati tutti documenti che qui si intendono integralmente richiamati e che l’Appaltatore dichiara di conoscere, nonché sotto l’osservanza della disciplina di cui al d.lgs. 36/2023 e relativi allegati e tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela e del Territorio e del Mare del 23/06/2022.	
	3. L’Appalto è affidato ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d’Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni, delle prescrizioni e delle specifiche tecniche di cui alle tavole grafiche progettuali, agli elaborati grafici progettuali ed alle relazioni, che l’Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare senza riserve e con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.	
	4. L’Appaltatore solleva la Stazione Appaltante da ogni responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione e all’esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare	

	a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.	
	5. Tutte le opere concernenti il presente contratto dovranno essere eseguite in conformità agli elaborati tecnici, al Cronoprogramma ed al Piano di Sicurezza e Coordinamento, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati.	
	Art. 3 – Durata del contratto e penali	
	1. In conformità a quanto stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto, il tempo utile per ultimare i lavori oggetto dell’appalto è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi e decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.	
	2. Il Direttore dei Lavori comunicherà con congruo preavviso al contraente il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Qualora il contraente non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.	
	3. La consegna dei lavori avverrà con apposito verbale. Le disposizioni sulla consegna sono specificamente disciplinate dall’art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto, cui espressamente si rinvia.	
	4. Le lavorazioni e le attività previste devono essere iniziate ed eseguite secondo quanto riportato nel Capitolato speciale d’appalto.	

	5. I lavori proseguiranno senza interruzione. I giorni nei quali verranno redatti i verbali di inizio e ultimazione dei lavori saranno conteggiati fra quelli utili.	
	6. Il certificato di ultimazione potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.	
	7. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, dovrà essere comunicata dall'Appaltatore al Direttore dei Lavori.	
	8. Il Direttore dei Lavori, eseguiti i necessari accertamenti, avrà il compito redigere il certificato di ultimazione dei lavori, nelle forme previste dalla vigente normativa;	
	9. Il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, comporta l'applicazione della penale per ogni giorno naturale consecutivo pari all'1 per mille dell'importo contrattuale.	
	10. Le penali saranno applicate conformemente a quanto indicato all'art. 21 del C.S.A, cui si rinvia.	
	11. Il DL segnala al RUP tutti i ritardi e la relativa quantificazione temporale tempestivamente e dettagliatamente. Sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio. L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, pena la	

	facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.	
	12. La rifusione delle spese sostenute dall'Agenzia per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali dell'Appaltatore, così come l'applicazione di eventuali penali, formeranno oggetto di compensazione, mediante ritenuta sulla prima rata del corrispettivo daversarsi all'Appaltatore successivamente all'applicazione della penale, ovvero rivalendosi sulla cauzione.	
	13. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi, essendo lo scopo di tale obbligo assunto dall'Appaltatore riferito solo al maggiore termine occorrente alla esecuzione e/o all'ultimazione e/o alla consegna dei lavori, ovvero relativo al naturale aggravio, anche amministrativo, maturato in danno della Stazione Appaltante.	
	14. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati per iscritto all'Appaltatore dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data della stessa contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano accettabili a giudizio della Stazione Appaltante, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
	Art. 4 – Sospensione dei lavori	
	1. La sospensione dei lavori è disciplinata dall'articolo 121 del Codice,	

	nonché dalle disposizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.	
	2. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il DL può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione – ai sensi dell'art. 8 c. 1 dell'allegato II.14 del Codice – che è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.	
	3. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse .	
	4. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.	
	5. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale.	
	6. Qualora la sospensione o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità, se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.	
	7. Quando successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano	

	parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a	
	proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione	
	parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti,	
	dandone atto in apposito verbale.	
	8. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono	
	iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori,	
	salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente	
	l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non	
	intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne	
	espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il	
	quarto del tempo contrattuale complessivo, il responsabile del procedimento	
	dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC	
	irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante ai sensi dell'art.	
	222, comma 13.	
	9. L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di	
	ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo	
	anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la	
	concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore	
	per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione	
	Appaltante. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo	
	ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori.	
	10. Fatto salvo il caso di proroga sopra indicato, l'appaltatore ultima i	
	lavori nel termine stabiliti dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del	
	verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei	
	verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è	

	comunicata dall'appaltatore per iscritto al direttore dei lavori, il quale	
	procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'appaltatore	
	non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora	
	i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non	
	siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo	
	impiegato.	
	11. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla	
	stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui all'art. 121 commi 1, 2	
	e 6 del codice dei contratti, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei	
	danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382	
	del codice civile e secondo i criteri individuati nell'allegato II.14 al Codice.	
	Art. 5 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore	
	1. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispose e consegna alla DL un	
	proprio programma esecutivo dei lavori dettagliato ai sensi dell'art. 32 c. 9	
	dell'allegato 1.7 del d.lgs. 36/2023, indipendente dal cronoprogramma,	
	elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte	
	imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma	
	deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di	
	esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo,	
	dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la	
	liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi	
	contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante	
	apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il	
	predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo	
	dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni	

	erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.	
	2. La proposta approvata sarà impegnativa per l'appaltatore che dovrà rispettare i termini previsti, salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.	
	3. La Stazione Appaltante può chiedere all'appaltatore di apportare modifiche al programma dei lavori; in tale caso il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso dalla data della richiesta medesima.	
	4. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori	
	5. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante e integrante il progetto esecutivo.	
	6. Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale. Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità	
	Art. 5 bis - Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori	
	1. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante e integrante il progetto esecutivo, nonché in ragione – e comunque nel rispetto – del complessivo termine di ultimazione dei lavori, come indicato all'art. 3, comma 1, del presente	

	contratto. Tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione	
	Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.	
	2. La Stazione Appaltante ha la facoltà in qualsiasi momento di accedere sul	
	luogo di esecuzione dei lavori per controllare il regolare andamento degli	
	stessi.	
	3. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso	
	dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e	
	difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la	
	garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già	
	controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun	
	diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione	
	appaltante.	
	Art. 6 - Corrispettivi e pagamenti	
	1. Il corrispettivo per i lavori oggetto dell'appalto ammonta a pari a €	
	XXXXXX, di cui € XXXXX per costi della manodopera ed €	
	xxxxxxxxxxxxxxxx relativi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto	
	IVA esclusa, corrispondente al ribasso unico percentuale offerto del	
	XX,XX% sull'importo a base di gara. Tale importo sarà liquidato, previa	
	verifica delle attività rese nelle modalità prescritte dal Capitolato Speciale di	
	appalto.	
	2. Il contratto è stipulato a misura.	
	3. Si procederà dunque alla contabilizzazione delle quantità eseguite in base	
	all'elenco prezzi contrattuali ed effettivamente autorizzate.	
	4. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il	
	corrispettivo contrattuale di cui al comma 1, tutti gli oneri e i rischi	

	<p>concernenti le prestazioni oggetto del presente affidamento ed ogni opera, attività e fornitura che si renderanno necessarie per l'esecuzione dello stesso e per il rispetto di disposizioni normative e regolamentari o, in ogni caso, opportune per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, incluse le attività preliminari.</p>	
	<p>5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 D.Lgs 36/2023, sul valore del contratto d'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione.</p>	
	<p>6. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, c. 8 e c. 9 del codice è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.</p>	
	<p>7. Ferma restando l'anticipazione di cui all'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, come previsto all'art. 24 del Capitolato Speciale di Appalto, l'appaltatore avrà diritto in corso d'opera, a pagamenti in acconto quando il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiungerà euro 50.000,00.</p>	
	<p>8. Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini del pagamento di una rata di acconto. Il Direttore dei Lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emetterà il certificato di pagamento entro il termine di 7 giorni dal rilascio del SAL; in caso di</p>	

	difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in	
	merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello	
	stato di avanzamento, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo	
	contraddittorio con l'esecutore, archivia la comunicazione di cui all'art. 125	
	comma 3 del d.lgs. 36/2023 oppure adotta lo stato di avanzamento e lo	
	trasmette immediatamente al RUP.	
	9. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono	
	emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento	
	e comunque entro un termine non superiore a sette giorni. Il RUP, previa	
	verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori,	
	invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del	
	mandato di pagamento e procedere al pagamento entro 30 giorni dalla data	
	di rilascio del certificato di pagamento secondo quanto previsto nel presente	
	articolo. L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato	
	di pagamento. L'appaltatore può emettere fattura al momento dell'adozione	
	dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte	
	dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da	
	parte del RUP.	
	10. All'esito positivo del collaudo negli appalti di lavori, e comunque	
	entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione dei relativi	
	certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di	
	saldo; il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti	
	dall'esito positivo del collaudo, salvo che sia espressamente concordato nel	
	contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni ed è	
	subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria	

	bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo	
	maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente	
	tra la data di emissione del certificato di collaudo. Il certificato di	
	pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi	
	dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile	
	11. La fattura dovrà essere trasmessa in formato conforme alle specifiche	
	tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 3	
	aprile 2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica	
	mediante il Sistema di Interscambio (SDI) intestandola all'Agenzia del	
	Demanio, C.F. 06340981007, via Barberini 38, 00187 Roma, riportando	
	obbligatoriamente all'interno del tracciato il codice IPA (8VR3VB), il CIG	
	nr. XXXXXXXXXXXX e il CUP nr. E78C22001250001.	
	12. Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 giorni dal ricevimento	
	della fattura trasmessa dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di	
	conto corrente dedicato di cui all'art. 8 del presente Contratto.	
	13. La Stazione appaltante si riserva l'applicazione delle disposizioni di cui	
	all'art. 11 del d.lgs. 36/2023 in caso di inadempienza contributiva e	
	retributiva dell'Appaltatore.	
	14. Trattandosi di contratto con corrispettivo "a misura", ciascun	
	pagamento in acconto è determinato attraverso la registrazione delle misure	
	rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito	
	documento, con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto per	
	ciascuna lavorazione.	
	Art. 7 – Revisione dei prezzi e modifiche	
	1. La Stazione Appaltante dà luogo ad una revisione prezzi ai sensi dell'art.	

	60 del D.Lgs. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, a causa	
	del verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una	
	variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera, superiore al	
	cinque per cento dell'importo complessivo.	
	2. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, i prezzi sono aggiornati,	
	nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle	
	prestazioni da eseguire.	
	3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui	
	al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT: a)	
	con riguardo ai lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione.	
	4. Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei	
	prezzi, il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di	
	affidamento, ai sensi dell'articolo 120 del Codice, in regione del quadro	
	normativo vigente.	
	5. Sulla base di quanto previsto dall'art. 120, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023,	
	si dà atto che questa stazione appaltante si riserva la possibilità, contemplata	
	dalla medesima previsione normativa, che, qualora in corso di esecuzione si	
	renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a	
	concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà	
	imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste	
	6. Per quanto non espressamente indicato trovano applicazione i limiti e le	
	disposizioni di cui all'art. 120 del codice dei contratti.	
	Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari	
	1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 136/2010	
	l'Appaltatore dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato	

	alla commessa indicato nella scheda fornitore e comunicazione ex art. 3 L.	
	136/2010, acquisita agli atti della Stazione Appaltante, nell'ambito delle	
	quali sono stati individuati i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni	
	sugli stessi. che sarà comunicato (ovvero, in caso di raggruppamento senza	
	mandato all'incasso in favore della mandataria, i conti correnti bancari o	
	postali dedicati alla commessa che ciascun componente del raggruppamento	
	avrà comunicato) prima della stipula del contratto unitamente	
	all'indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo	
	stesso.	
	2. L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione appaltante, entro 7	
	giorni ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti	
	autorizzati ad operare su di esso.	
	3. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con	
	gli eventuali subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la	
	quale ciascuno di essi assumerà gli obblighi di tracciabilità finanziaria	
	prescritti dalla citata legge.	
	4. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione	
	appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia	
	dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente)	
	agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	5. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla	
	Stazione appaltante, ai fini della verifica di cui al comma 9 dell'art. 3 della	
	legge 136/2010.	
	6. L'inadempimento di tali obblighi costituirà ipotesi di risoluzione espressa	
	del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.	

7. In caso di cessione del credito derivante dal presente Contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.	
Art. 9 – Obblighi specifici dell'Appaltatore	
1. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità e i termini previsti nel presente Contratto e nel Capitolato speciale d'appalto Norme tecniche e Norme amministrative. Al personale impiegato nell'appalto si applica il contratto collettivo nazionale o territoriale.	
2. In conformità alle disposizioni legislative di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. l'Appaltatore:	
a) ha depositato il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano complementare e di dettaglio al Piano di Sicurezza e coordinamento, realizzato ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08, nonché le eventuali proposte integrative.	
b) aggiorna tempestivamente il Piano di sicurezza di cui alla lettera precedente in funzione delle eventuali variazioni del settore di competenza.	
2. Fermo quanto previsto nel precedente comma l'Appaltatore si obbliga, altresì, a titolo esemplificativo e non esaustivo:	
a) ad adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché in materia di sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;	

	b) ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili nel luogo in cui si svolge l'attività, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località di svolgimento delle prestazioni;	
	c) ad osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo acquisite nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto;	
	d) a comunicare alla Stazione Appaltante ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento delle attività;	
	e) ad organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento delle attività in conformità ai tempi e alle modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto Norme tecniche e Norme amministrative;	
	f) ad utilizzare, per i veicoli ed i macchinari di cantiere, oli lubrificanti che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO2 e/o alla riduzione dei rifiuti prodotti, quali quelli biodegradabili o rigenerati, qualora le prescrizioni del costruttore non ne escludano specificatamente l'utilizzo. I requisiti ambientali relativi ai lubrificanti sono contenuti nell'Allegato al Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare dell'11 ottobre 2017 s.m.i., p.to 2.7.5.	
	g) a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme applicabili alla attività oggetto di affidamento;	
	h) a consentire alla Stazione Appaltante di procedere, in qualsiasi momento	

	e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del	
	contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo	
	svolgimento di tali verifiche;	
	i) comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni modificazione	
	intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli	
	organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie	
	del subappalto;	
	j) comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 94 e 95 del	
	D.lgs. n. 36/2023.	
	3. L'Appaltatore dichiara altresì:	
	a) di aver preso visione e ricognizione dei luoghi, delle difficoltà e	
	condizioni in cui debbono eseguirsi i lavori;	
	b) che gli oneri per l'allacciamento e i consumi della fornitura idrica ed	
	elettrica sono a suo onere e carico posto che le attuali utenze verranno	
	chiuse;	
	c) di aver assunto tutte le notizie e le informazioni ed eseguito tutti i	
	controlli e rilievi comunque necessari per verificare che le modalità di	
	esecuzione previste per i lavori in oggetto soddisfino tutte le norme di legge;	
	d) di garantire il completamento dei lavori nei tempi previsti e come da	
	cronoprogramma.	
	4. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e	
	alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto	
	fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo	
	provvisorio regolare esecuzione; la stazione appaltante ha facoltà di	
	richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.	

	5. L'Appaltatore si impegna comunque ad eseguire le prestazioni alle	
	condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo	
	richiamati, nei termini, modi e condizioni indicati nella propria offerta,	
	nonché all'osservanza della disciplina del Decreto Legislativo n. 23/2023 e	
	relativi allegati e comunque della complessiva normativa pubblicistica	
	applicabile, anche ove non espressamente richiamata, così delle disposizioni	
	generali del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, e di quelle	
	relative al contratto di appalto.	
	Art. 10 – Responsabilità e oneri a carico dell'Appaltatore	
	1. L'Appaltatore è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti	
	di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose	
	della Stazione Appaltante, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione dei lavori	
	qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di danni, esso deve	
	provvedere al completo risarcimento degli stessi e ciò senza diritto a	
	ricompensi, anche oltre agli importi di massimale previsti nelle polizze	
	prodotte dall'appaltatore, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne la	
	stazione appaltante da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente	
	rivolta da terzi.	
	2. In osservanza alle disposizioni legislative, al capitolato speciale d'appalto	
	e del capitolato generale d'appalto, s'intendono a carico dell'Appaltatore le	
	spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti previsti, degli	
	impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per	
	tutta la durata dei lavori.	
	3. Sono a carico dell'appaltatore le spese per il mantenimento delle opere	
	realizzate fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.	

	4. Sono comunque a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal	
	Capitolato Speciale d'Appalto, quelli a lui imposti per legge, per	
	regolamento o in forza del Capitolato Generale, oltre che quelli comunque	
	assunti in forza della partecipazione alla procedura di affidamento.	
	5. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del	
	cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le	
	norme di legge e di regolamento, con particolare riferimento a quelle	
	relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro e sul cantiere, anche al fine di	
	prevenire ogni possibile danno ai terzi, in ragione dell'effettiva collocazione	
	delle opere ed al flusso pedonale e/o veicolare del Porto.	
	Art. 11 – Risoluzione del contratto	
	1. In tutti quei casi previsti dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, la	
	Committente ha diritto di procedere alla risoluzione del contratto o	
	all'esecuzione d'ufficio dei lavori a maggiori spese dell'Appaltatore.	
	2. Oltre alle ipotesi di risoluzione previste nel CSA ed a cui si fa espresso	
	rinvio, la Committente ha inoltre diritto di recedere dal contratto nei seguenti	
	casi:	
	a) accertato e grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti nel	
	contratto a seguito di tre lettere di contestazione per inadempimenti anche di	
	diversa natura. In caso di inadempimento, il direttore	
	lavori/RUP/Coordinatore della sicurezza a seconda degli aspetti di propria	
	competenza, effettueranno la contestazione all'Appaltatore il quale avrà 10	
	giorni dalla ricezione via pec per rispondere ed effettuare eventuali	
	controdeduzioni. Decorso tale termine senza riscontro da parte	
	dell'Appaltatore ovvero nel caso in cui il direttore lavori/RUP/Coordinatore	

	per la sicurezza non ritenga comunque accoglibili/fondate le	
	controdeduzioni fornite dall'Appaltatore, la contestazione diventerà	
	definitiva;	
	b) quando il valore complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento)	
	dell'importo del contratto;	
	c) utilizzo di personale senza le prescritte abilitazioni;	
	d) violazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;	
	e) quando vengono meno le garanzie e/o assicurazioni previste dal presente	
	Capitolato e/o qualora le stesse non vengano reintegrate;	
	f) in caso di cessazione dell'attività dell'Appaltatore;	
	g) in caso manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale,	
	nell'esecuzione dei lavori;	
	h) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi	
	di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni	
	o diffidefattegi, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;	
	i) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli	
	infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del	
	personale;	
	j) sospensione dei lavori o mancata ripresa o rallentamento degli stessi da	
	parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;	
	k) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche	
	parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il	
	subappalto;	
	l) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo	
	dell'opera;	

m) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori	
di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43	
e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal	
direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;	
n) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai	
sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 9 aprile	
2008, n. 81;	
o) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al	
personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o	
dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui	
all'articolo 51 del D.Lgs n. 81/2008;	
p) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il	
RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL,	
contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici)	
giorni per la presentazione delle controdeduzioni;	
q) perdita dei requisiti generali e/o speciali, anche nel corso dell'esecuzione	
del contratto, ovvero di false attestazioni rilasciate a tale fine	
dall'Appaltatore, nei termini e con le modalità previste dalla legge;	
r) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, di un suo avente causa o	
dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con	
funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del	
contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a	
giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p.,	
319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-	
quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis	

	c.p. (art. 4 comma 2 lett. b) dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma);	
	s) qualora dovesse pervenire nel corso del rapporto contrattuale un'informazione antimafia con esito di accertamento della sussistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto.	
	t) ogni altra causa prevista dalla legge o dal Capitolato Speciale d'Appalto.	
	3. Il contratto sarà risolto immediatamente ed automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informazioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159.	
	4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.	
	Art. 13 – Cessione del contratto e subappalto	
	1. A pena di nullità è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere il contratto d'appalto.	
	2. Previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, è ammesso il ricorso al subappalto per le seguenti prestazioni, che l'Affidatario ha indicato in sede di offerta nella misura, alle condizioni e con i limiti previsti dall'art. 119 del d.lgs. 36/2023, e risultanti dai documenti di gara; ai sensi dell'art 119	

	comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, fermo il divieto di affidare a terzi la prevalente	
	esecuzione delle lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG2.	
	3. A pena di nullità e/o comunque di risoluzione del presente contratto, non	
	può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o	
	lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al	
	complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di	
	manodopera.	
	4. Al personale impiegato nell'appalto si applica il contratto collettivo	
	nazionale o territoriale del settore di competenza.	
	Art. 14 – Collaudo dei lavori e regolare esecuzione	
	1. Il certificato di collaudo, da approvare da parte della stazione appaltante,	
	sarà emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il certificato di	
	collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due	
	anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende	
	tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia	
	intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.	
	2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore	
	risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché	
	denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui al comma	
	1 assuma carattere definitivo.	
	Art. 15 – Norme di riferimento	
	1. L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di	
	interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né	
	all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16	
	del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare	

	di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001;	
	2. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme contenute nel Codice dei contratti D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e al d.p.r. 207/2010 per le parti ancora in vigore, nonché alle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, che ne forma parte integrante e sostanziale, anche ove non espressamente richiamate.	
	3. Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto, si rimanda alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici e al codice civile.	
	Art. 16 - Modello ex D.Lgs. 231/2001 e Impegno Etico	
	1. L'Appaltatore si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia ex D.Lgs. 231/2001, reperibile sul sito istituzionale, e a rispettare i principi contenuti nell'Impegno Etico approvato dal Comitato di Gestione dell'Agenzia in data 5 aprile 2023, reperibile sul sito istituzionale dell'Agenzia nella sezione "Amministrazione Trasparente", di cui l'Appaltatore dichiara di aver preso visione, e, comunque a tenere un comportamento tale da non esporre l'Agenzia al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto. L'inosservanza di tali principi costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Agenzia a risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. nonché a esperire ogni eventuale azione volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti e subendi a causa di tale violazione.	
	2. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare l'Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione	

	dell'impegno di cui al comma 1.	
	3. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:	
	a) attesta che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la stipula del presente Contratto;	
	b) dichiara per sé e per i soci facenti parte della compagine sociale che non sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'Agenzia e che non è stata corrisposta o promessa alcuna utilità, regalia o compenso di alcun tipo a dipendenti dell'Agenzia per facilitare la conclusione del contratto o l'esecuzione dello stesso;	
	c) dichiara che non ha conferito incarichi professionali o attività lavorative ad ex dipendenti dell'Agenzia del Demanio che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto della stessa, nei propri confronti, per il triennio successivo all'cessazione del rapporto.	
	4. È vietata la corresponsione, diretta o a mezzo di intermediario, a dipendenti ovvero a componenti degli organi sociali dell'Agenzia di parte o tutto il corrispettivo derivante dal presente Contratto.	
	Art. 17 – Trattamento dei dati	
	Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE. In quest'ottica, i dati personali acquisiti nell'ambito del perfezionamento del Contratto e nella fase precontrattuale saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi, per l'adempimento di obblighi di legge e per eventuale contenzioso. Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti	

	automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale	
	espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi	
	all'esecuzione del Contratto che opereranno quali Responsabili ovvero	
	Titolari autonomi dei relativi trattamenti.	
	Art. 18 – Obblighi di riservatezza	
	1. L'Appaltatore, a pena di risoluzione del presente contratto, ha l'obbligo di	
	mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza o in	
	possesso durante l'esecuzione dei lavori o comunque in relazione ad essi, di	
	non divulgarli in alcun modo e forma e di non farne oggetto di utilizzazione	
	a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari	
	all'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.	
	2. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a	
	tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni	
	oggetto del presente contratto.	
	3. L'Appaltatore è responsabile, inoltre, per l'esatta osservanza, da parte dei	
	propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono	
	coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione delle prestazioni, degli obblighi di	
	riservatezza anzidetta e si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento	
	2016/6797UE, nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di	
	risoluzione del Contratto.	
	Art. 19 - Controversie e foro competente	
	1. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Centrale di	
	Committenza o la Stazione Appaltante e l'Appaltatore derivanti	
	dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente contratto e non	
	devolute al CCT sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Ancona.	

	Art. 20 - Domicilio delle parti	
	Per tutti gli effetti nascenti dal presente Contratto:	
	- La Società XXXXX elegge il proprio domicilio presso la propria sede	
	legale, sita in _____ Via _____, indicando come indirizzo p.e.c. valido ad	
	ogni effetti di legge _____	
	- l'Agenzia del Demanio elegge il proprio domicilio presso la sede della	
	Direzione Regionale Marche, sita in Ancona (AN), Via Caduti del Lavoro,	
	40, indicando come indirizzo p.e.c. valido ad ogni effetti di legge:	
	dre_Marche@pce.agenziademanio.it.	
	Art. 21 – Forma, spese di contratto e trattamento fiscale e registrazione	
	1. La presente scrittura privata è assoggettata ad imposta di bollo ai sensi	
	dell'art. 18 comma 10 del D.Lgs. 36/2023, e determinata secondo le	
	modalità di cui all'allegato I.4 del Codice dei contratti. Sono altresì a carico	
	dell'Appaltatore tutte le spese relative alla sottoscrizione del contratto,	
	nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa	
	vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione	
	dello stesso	
	<u>Allegati</u> (cfr. art. 1, comma 2, del presente contratto):	
	- Capitolato speciale d'appalto;	
	- Computo metrico estimativo;	
	- Scheda fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010;	
	La firma elettronica del legale rappresentante dell'Appaltatore significa	
	anche, specifica approvazione, ove occorra, dei seguenti articoli: Art. 1 –	
	Premesse, Allegati e Definizioni; Art. 3 – Durata del contratto e penali; ;Art.	
	4 – Sospensione dei lavori; Art. 9 – Obblighi specifici dell'Appaltatore; Art.	

